

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale gratuita quando viene svolta durante l'orario di servizio, in vigore al momento, ed ha luogo nell'ufficio di Stato civile o in quello del Sindaco.

**Art. 2 – Funzioni**

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'ufficiale di stato civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

**Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili**

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili, oltre a quelli indicati all'art. 1 comma 2, sono:
  - a. la sala del Consiglio presso la sede comunale - sita in Corso Matteotti n. 58 del capoluogo
  - b. la ex sala consiliare e sala attigua (ex sala Giunta Comunale) sita all'interno del prestigioso settecentesco Palazzo Lepri (ex sede comunale) - Corso Matteotti 72 del capoluogo;
  - c. ex Chiesa di Santa Maria Laurentia sita in Piazza S. Maria Laurentia del capoluogo;
  - d. teatro comunale Francesco Torti sito in Piazza Filippo Silvestri capoluogo – sala del ridotto e foyer.
3. La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.

**Art. 4 - Richiesta locali**

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile devono presentare domanda (allegato A) per la concessione degli stessi al responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180

giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo del detto locale, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Contestualmente all'autorizzazione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento di cui al successivo articolo 8. Il mancato pagamento entro il termine di 5 giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti
5. La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili, diversi da quelli presenti all'interno della sede comunale di Corso Matteotti 58, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
6. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
7. Mensilmente l'ufficiale di Stato Civile invierà l'elenco delle date e dei luoghi per la celebrazione dei matrimoni al Sindaco, all'Area di Polizia Locale, all'Area Cultura e all'Area Lavori Pubblici.

#### **Art. 5 - Indisponibilità dei locali**

1. In caso di indisponibilità di uno dei locali, individuati al precedente articolo 3 comma 2, il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, comunicherà tempestivamente tale circostanza al richiedente individuando le strutture alternative per la celebrazione del matrimonio senza nessun aggravio di costi per i nubendi.

#### **Art. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo**

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.
2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio. Le parti stesse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. Il Comune di Bevagna si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli addobbi o arredi temporaneamente disposti dai richiedenti.
4. Al termine della cerimonia i locali dovranno essere lasciati sgomberi da persone e cose.
5. E' fatto divieto assoluto di addobbare l'Ufficio del Sindaco e l'ufficio di Stato Civile.
6. All'interno della "casa comunale" così come identificata all'art. 3 è vietato l'utilizzo di riso, confetti, coriandoli, pasta o altro materiale che imbratti i luoghi e/o crei pericoli per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

#### **Art. 7 - Orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati, di norma, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
2. Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese per la festa del Patrono (6 giugno) e per la festa del beato Giacomo Bianconi (23 agosto) e durante le seguenti festività:
  - 1 gennaio
  - 6 gennaio
  - domenica di Pasqua
  - lunedì dell'angelo (giorno successivo alla Pasqua)
  - 25 aprile
  - 1 maggio
  - 2 giugno
  - 15 agosto
  - 1 novembre
  - 25 dicembre
  - 26 dicembre

#### **Art. 8 - Tariffe**

Le relative tariffe verranno determinate con successivo apposito atto da parte della Giunta Comunale.

#### **Art. 9 – Danni – Responsabilità**

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento (soggetto richiedente) salvo identificazione del diretto responsabile.

#### **Art. 10 – Casi non previsti nel presente regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
  - il Codice Civile

- il DPR 3 novembre 2000, n.396
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale

**Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.